

**COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(PROVINCIA DI MODENA)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO/DONNA ED ESTETISTA**

Approvato con delibera di C.C. n.46 del 30/06/1997 esaminato dal Comitato di Controllo nella seduta del 9/7/1997.

Ripubblicato in data 21/07/1997 ai sensi dell'art.101 dello Statuto Comunale.

Testo aggiornato con le modifiche approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 in data 29/09/2000, esecutiva ai sensi di legge.

Art.1

Oggetto del Regolamento

Nel Comune di Lama Mocogno le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna, estetista, ivi compresi gli Istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate in luogo pubblico o privato, nonché negli appositi reparti di alberghi diurni, alberghi, residence ecc. qualunque siano le forme di impresa (individuali o societarie di persone o capitali) che esercitano le suddette attività soggette ad autorizzazione amministrativa, sono disciplinate oltre che dalla legge 14/2/1963, n.161, modificata dalla Legge 23/12/1970 n.1142, dalla legge 4/1/1990 n.1 dalla legge Regionale n.32 del 4/8/1992 modificata successivamente dalla L.R. n.12 del 3/3/1993.

E' esclusa qualsiasi attività propria delle professioni sanitarie, terapeutiche o ausiliarie delle medesime, regolate dal R.D. n.1265/34 (T.U. delle leggi sanitarie) e successive modificazioni ed integrazioni.

Terminologia delle attività oggetto del presente regolamento.

A)- **BARBIERE** - attività esercitata esclusivamente su persona maschile e consiste nel taglio dei capelli, al lavaggio, all'acconciatura alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e a tutti gli altri servizi inerenti, compreso il trattamento di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta, applicazione di protesi, parrucche toupet ecc. .Tale termine equivale quindi a quello, già in uso, di "acconciatore maschile".

B)- **PARRUCCHIERE** - attività esercitata indifferentemente su uomo o donna e comprendente il taglio di capelli, l'esecuzione di acconciature, colorazione e decolorazione degli stessi ed a tutti gli altri servizi inerenti e tradizionalmente complementari quali trattamenti anticaduta e di igiene del cuoio capelluto, applicazione di protesi ecc., con esclusione di ogni trattamento della barba, Tale terminologia equivale quindi a quella già in uso di "Acconciatore Femminile e Parrucchiera per Signora"

Sono escluse da entrambe le categorie di attività di cui sopra, il trapianto e l'impiantologia.

C)- **ESTETISTA** - attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi di cui all'allegato elenco (come definito dalla legge 4/1/1990 n.1) con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/1986 n.713 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono incluse le attività di ricostruzione unghie.

D)- **MESTIERI AFFINI** - con questa terminologia vengono indicate quelle attività parziali, oggi esistenti (escluso l'estetica) inerenti l' adeguamento dell'aspetto a determinati canoni della moda o di costume, che non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quello di truccatore, visagista, manicure, massaggiatore facciale ed estetico, pedicure estetico.

Sono incluse le attività di tatuaggio.

Alle imprese esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo o donna, estetista che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle

proprie attività, al solo fine della continuità del trattamento in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al R.E.C. ed all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge n.426/71.

Art.2

Modalità di svolgimento dell'attività

Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante e debbono essere svolte nei locali indicati nell'autorizzazione.

Per eccezionali e comprovabili necessità legate alle condizioni dell'utente, che comportino l'impossibilità fisica a recarsi presso l'esercizio, è ammessa l'esecuzione della prestazione presso la dimora dello stesso da parte di coloro che sono provvisti di normale autorizzazione in sede fissa o da personale dipendente appositamente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro.

Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitario ed edilizi previsti dalle normative specifiche, le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali devono, comunque, essere distinti dai vani adibiti ad abitazione e dotati di un accesso dall'esterno indipendenti dall'abitazione medesima ed avere i requisiti igienico-sanitario ed edilizi.

All'interno degli esercizi autorizzati allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, sono vietate, salvo specifica autorizzazione del Sindaco, prestazioni non inerenti l'attività autorizzata.

Art.3

Autorizzazione amministrativa

Chiunque intenda esercitare l'attività, di cui al precedente art.1, deve essere provvisto di autorizzazione rilasciata dal Sindaco, e la medesima è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, secondo le norme previste dal presente Regolamento, precisando quanto segue:

- L'attività non può essere avviata se l'autorizzazione non sia già stata rilasciata;
- Ad un'impresa individuale non può essere rilasciata più di un'autorizzazione relativa ad esercizi diversi;
- Ad un'impresa Societaria prevista ed aventi i requisiti di cui alla legge 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni, relative ad esercizi diversi, pari a quanti sono i soci qualificati, a condizione che in ciascun esercizio operi manualmente un socio qualificato alla conduzione di tale esercizio;
- Ad un'impresa Societaria diversa da quelle previste dalla L.443, possono essere rilasciate più autorizzazioni, (relative a più sedi) a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della qualifica professionale necessaria per la conduzione dell'esercizio stesso e che ne abbia la responsabilità.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività predette nei limiti delle necessarie qualifiche professionali previsti dal presente Regolamento a condizione che l'addetto o gli addetti siano in possesso delle necessarie qualifiche professionali.

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco sulla base dei criteri indicati al successivo art 7 e previo accertamento:

- 1) - del possesso da parte del richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n.443, risultante dalla certificazione della Commissione Provinciale per l'artigianato ovvero per le imprese Societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n.443, dall'accertamento, da parte dell'Amministrazione comunale, della regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese e all'Albo.
- 2) - dell'idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature.
- 3) - della qualifica professionale del richiedente l'autorizzazione, oppure del titolare o del direttore

dell'azienda, risultante dalla certificazione della Commissione Provinciale per l'artigianato.

4) - dal rispetto delle norme previste dal Piano Regolatore Generale, relative alla destinazione della zona ed all'uso dei locali.

5) - dalla distanza fra il nuovo esercizio e quelle preesistenti.

Art.4

Requisiti soggettivi dei titolari delle attività e compresenza di attività diverse

REQUISITI SOGGETTIVI DEI TITOLARI:

L'autorizzazione ad esercitare le attività di cui all'art.1 viene concessa solamente a chi è in possesso della relativa qualifica professionale documentata dalla C.P.A.

1)- Per Barbiere e Parrucchiere uomo/donna:

Qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art.2 della Legge n.1142/1970 dal titolare e o dalla maggioranza dei soci operanti nell'azienda quando si tratta di impresa artigiana, dal Direttore, in caso di impresa non artigiana, o qualificazione di cui all'articolo unico della Legge n.735/84.

2)- Per Estetista:

Qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art.3 della legge n.1/90, per i titolari e tutti i soci o dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista in forma di Società, anche cooperativa, anche tramite imprese non contemplate dalla Legge n.443/85.

La qualifica professionale deve essere posseduta:

1. in caso di Ditta individuale: dal titolare

2. in caso di Impresa Societaria avente i requisiti di cui alla legge 443/85, dalla maggioranza dei soci (in caso di Società tra due persone, da uno dei soci);

3. In caso di Impresa Societaria diversa da quella di cui alla Legge 443/85, dal Direttore dell'azienda.

Il titolare, i componenti la Società, in possesso della qualifica professionale nonché il Direttore dell'Azienda, devono essere presenti all'interno dell'esercizio.

COMPRESENZA DI ATTIVITA'

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbieri o parrucchiere uomo/donna, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal 2° comma dell'art.3 della L.8.8.85 n.443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. Nel caso in cui siano espletate attività affini o di estetica "presso", non sussiste l'obbligo di costituire Società.

Uno stesso titolare può essere autorizzato a svolgere oltre all'attività principale, attività secondarie affini (compreso estetica) ed altresì può essere autorizzato a svolgere congiuntamente l'attività di barbiere e parrucchiere uomo/donna, qualora sia in possesso di entrambe le qualifiche.

Negli esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna possono essere autorizzate anche attività di estetica e di mestieri affini, purché secondarie.

L'attività secondaria potrà cessare, ma non potrà essere disgiunta da quella principale per trasferimento o per subingresso. E' comunque vietata la trasformazione di un laboratorio di barbiere e o Parrucchiere uomo/donna con attività secondarie mediante rinuncia dell'autorizzazione di Barbiere e/o Parrucchiere.

I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di

manicure e pedicure estetico, all'interno del loro esercizio.

Art.5

Idoneità igienico-sanitario degli addetti, dei locali delle attrezzature e dei procedimenti

DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA' DI ESTETICA E MESTIERI AFFINI:

L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromedicali per uso estetico, (vedi elenco allegato) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 713/86.

Le attività affini sono quelle relative a prestazioni parziali (es. manicure, pedicure, visagista, massaggiatore, truccatore ecc.) che esercitano specifici trattamenti in relazione all'autorizzazione in loro possesso.

Rivestono invece carattere sanitario e sono assoggettabili alla disciplina dell'art.194 del T.U. LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934 n.1265 e successive modificazioni, le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI PER LE NUOVE AUTORIZZAZIONI E PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA'.

Spetta al Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio, secondo le norme seguenti:

A) per le nuove autorizzazioni e per il trasferimento di attività in altri locali, gli spazi minimi necessari sono così fissati: Altezza non inferiore a ml.2.70 superficie non inferiore a mq.9 per un solo posto di lavoro (per posto di lavoro si intende "poltrona attrezzata davanti allo specchio" o lettino; mq.4 in più per ogni posto di lavoro oltre al primo, ad esclusione del centro storico.

B) i locali devono essere dotati di superficie finestrata (ivi comprese le porte d'ingresso) non inferiore a 1/8 di quella del pavimento. In mancanza di finestre, sulle porte d'entrata deve essere assicurata una superficie di areazione naturale mediante vasistas.

C) i pavimenti e le pareti fino all'altezza di ml.1.80 devono essere rivestiti di materiale lavabile che consenta completa pulizia e disinfezione.

D) i posti di lavoro per effettuare la barba (all'interno di laboratori di barbieri) devono essere dotati di lavandino ad acqua calda e fredda con le caratteristiche di potabilità. Tali lavandini devono essere dotati di sistema adatto allo smaltimento delle acque di rifiuto che devono essere addotte in fognatura, come pure devono essere dotati di lavandino con idoneo sistema di smaltimento delle acque i posti appositamente destinati al lavaggio delle teste, all'interno dei laboratori di barbieri e parrucchiere; così come per l'estetista si rende necessario predisporre un posto di lavoro munito di lavandino avente le caratteristiche di cui sopra.

E) dove si usano solventi volatili ed infiammabili deve essere disponibile un locale o un armadio separato per la detenzione dei medesimi prodotti; i locali dell'esercizio devono essere atti ad un rapido ricambio dell'aria, se necessario, mediante areazione a ventilazione forzata;

F) ogni esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico. Il servizio igienico deve essere areato direttamente dall'esterno o mediante apparecchi di areazione forzata, deve avere pavimenti e pareti

rivestiti in materiale lavabile fino ad almeno 2.00 di altezza. Il servizio igienico, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro, deve essere dotato di antilatrina. Deve inoltre essere dotato di lavandino con acqua calda e fredda con erogatore a comando "non manuale" e di dispensatori di sapone liquido e di asciugamani a perdere.

ARREDAMENTO, ATTREZZATURA E SUPPELLETTILI.:

Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

I mobili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.

Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere cambiata ad ogni servizio; rasoï forbici pennelli, spazzole, pettini proporzionati all'importanza dell'esercizio ed al numero dei lavoranti; di un contenitore per la biancheria sporca; un altro contenitore per la raccolta delle immondizie; un armadio per la conservazione della biancheria pulita; una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettanti, emostatici e cerotti.

CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITA':

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche anche se la loro applicazione è affidata a personale dipendente:

- a) I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e devono essere periodicamente disinfettati;
- b) Le spazzole, i pettini, i rasoï, le forbici e gli altri ferri taglienti ad uso individuale, devono essere lavati e disinfettati dopo ogni servizio; per lo svolgimento dell'attività di tatuatore, a causa del pericolo di trasmissione di malattie infettive per via perenterale, occorre l'utilizzo di strumenti monouso, analogamente sarà prescritto l'obbligo di utilizzare per tutte le attività rasoï muniti di lamette da sostituire dopo ogni servizio;
- c) Gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati per ogni cliente;
- d) Tinture, fissati ed altre sostanze impiegate non devono contenere sostanze nocive alla salute e, le tinture dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.18.6.1976 e successive modificazioni;
- e) L'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose, deve essere seguita da rapida ed abbondante aerazione dei locali;
- f) Durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme libere e che si fumi nell'ambiente;
- g) E' proibito l'uso di piumini per l'applicazione di talco o di altre sostanze in polvere, se non ad uso individuale.

Il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, casi anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'approccio della sua attività nonché di danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti impiegati nell'esercizio.

IGIENE DEL PERSONALE:

Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia ed igiene con speciale riguardo alle mani ed alle unghie. Colui che è occasionalmente affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi da attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente, oppure deve usare guanti a perdere.

Il personale in attività deve indossare un indumento da lavoro bianco o di altro colore chiaro, sempre in perfetto stato di pulizia.

Art.6

Formalità per l'autorizzazione

Le domande, tendenti ad ottenere nuove autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui all'art.3, devono

essere indirizzate al Sindaco in carta legale, e contenere:

- Generalità' del richiedente o del legale rappresentante in caso di Società;
 - indirizzo del richiedente o sede legale della Società;
 - ubicazione del locale destinato all'attività, con dichiarazione della sua disponibilità;
 - Alla domanda devono essere allegati:
 - attestati e certificati relativi al possesso da parte del richiedente o dei Soci, dei requisiti di cui al precedente art.4, nel caso di impresa gestita in forma Societaria la qualifica professionale deve essere documentata per la maggioranza dei soci o per un solo socio in caso di società fra due persone, quando si tratta di impresa avente i requisiti prescritti dalla legge 8.8.85. n.443, o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla Legge n.443/85.
- Nel caso che il richiedente sia una Società dovranno essere inoltre allegate: copia autentica dell'atto notarile di costituzione della stessa o dello statuto con gli estremi di iscrizione, nei registri delle Società presso la Cancelleria del Tribunale ovvero di registrazione presso l'ufficio del registro competente.

- Atto di cessione di azienda (in caso di subentro) regolarmente registrato in originale o copia autentica.
- Pianta planimetria dei locali.
- certificato di destinazione d'uso del locale.
- certificato di agibilità de locali o documento equipollente.
- documento comprovante la disponibilità dei locali
- Idonea documentazione per accertamento antimafia
- dichiarazione di consenso ai controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione per le tipologie indicate al comma 3 dell'art.2.

Nel caso di autorizzazioni rilasciate per attività' esercitate presso altri esercizi, dovrà essere esibito documento che testimoni la regolare disponibilità del locale o di parte di esso.

L'accertamento della idoneità igienica dei locali e delle attrezzature (nullaosta igienico-sanitario) previsto dall'art.5 secondo paragrafo, verrà eseguito successivamente alla presentazione della domanda, su richiesta del Comune.

Art.7

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna ed estetista.

Saranno rilasciate autorizzazioni a svolgere le attività di cui all'art.2 secondo i seguenti criteri e per analogia con il piano commerciale in base alle suddivisioni del territorio comunale nelle seguenti zone:

- ZONA 1 Capoluogo di Lama Mocogno, escluso il centro abitato di Pian della Valle
- ZONA 2 Frazioni di Montecenere
- ZONA 3 Frazioni di Vaglio, Centro abitato di Pian della Valle, Valdalbero.
- ZONA 4 Frazioni di Borra, La santona, Barigazzo, Sassostorno, Piane di Mocogno.
- ZONA 5 Frazioni di Mocogno, Cadignano e Pianorso.

Per ciascuna di dette zone sarà rilasciata almeno una autorizzazione per l'attività di parrucchiere uomo/donna purché la popolazione residente per zona non sia inferiore alle 400 unità.

Ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, ad esclusione delle autorizzazioni d parrucchiere uomo/donna, il rapporto esercizio abitanti di cui al comma seguente è riferito alla popolazione complessiva del Comune.

All'interno di ciascuna zona saranno potranno essere autorizzati altri esercizi, oltre il primo, purché venga

rispettato il seguente rapporto:

- n.1 negozio di barbiere ogni 1.000 abitanti
- n.1 negozio di parrucchiere uomo/donna ogni 500 abitanti
- n.1 negozio di estetista ogni 1.000 abitanti
- n.1 negozio di truccatore visagista ogni 1.000 abitanti
- n.1 negozio di depilatore ogni 1.000 abitanti
- n.1 negozio di manicure ogni 1.000 abitanti
- n.1 negozio di pedicure ogni 1000 abitanti
- n.1 negozio di massaggiatore ogni 1.000 abitanti
- n.1 negozio di abbronzatura ogni 1.000 abitanti

Nuove attività affini, non comprese nell'elenco di cui sopra potranno essere rilasciate in ragione di n.1 autorizzazione per ogni 1.000 abitanti.

Non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni o trasferimenti in altre zone, fino a quando non sia stato superato il rapporto necessario soprarichiamato con una eccedenza almeno superiore alla metà.

L'Amministrazione comunale, dà avviso al pubblico precisando la zona commerciale indicata per il nuovo insediamento ed il termine di scadenza per la presentazione, che dovrà essere di almeno 30 giorni dalla data di uscita del comunicato al pubblico.

La scelta delle domande avverrà in base a criteri di rispondenza dell'esercizio proposto e della sua ubicazione alle esigenze della popolazione della zona.

Per tutte le attività contemplate nel presente regolamento il rilascio di ogni nuova autorizzazione o anche semplici trasferimenti potranno avvenire avendo cura di evitare che il negozio sorga di fronte o nelle immediate adiacenze degli altri esistenti per quel settore di attività. In ogni caso la distanza non potrà essere inferiore a ml.25, nel caso di trasferimento nella stessa zona e ml 150 in caso di nuovo rilascio, salvo i casi di forza maggiore, e si terrà conto anche della facilitazione al trasferimento per deflazionare determinate zone.

Per il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio di attività di barbiere, Parrucchiere uomo/donna ed estetista, a persona in precedenza appartenenti a Società, vengono osservate integralmente le condizioni prescritte al 1 e 2 comma del presente articolo. Tuttavia, a coloro che per formare una Società hanno rinunciato alla propria autorizzazione restituendo il relativo documento al competente Ufficio comunale, è consentito entro il termine di tre anni, improrogabilmente, dal rilascio dell'autorizzazione alla Società, di estromettersi dalla società stessa e di riottenere la precedente autorizzazione con ubicazione nella stessa zona di provenienza o con trasferimento da essa, in tal caso l'autorizzazione potrà essere nuovamente rilasciata, purché il locale prescelto risponda a tutti i necessari requisiti di legge e di Regolamento (distanze da analoghi laboratori, P.R.G., igiene ecc.), viceversa, la domanda, ovviamente, non potrà essere presa in considerazione qualora il risultato dell'operazione tenda a creare una nuova autorizzazione a favore dei soci che ne erano sprovvisti all'atto della formazione della Società.

Art.8 Trasferimenti

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altra zona, devono presentare domanda in carta legale indirizzata al Sindaco.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Pianta planimetrica dei nuovi locali
- certificazione di destinazione d'uso dei locali

- documento comprovante la disponibilità dei locali.
- ogni altro documento previsto dal precedente art.6

Il trasferimento sarà concesso nei seguenti casi:

- a) trasferimento nell'ambito della medesima zona a condizione che vengano rispettate le distanze minima previste nel precedente articolo 7.
- b) trasferimento in altra zona a condizioni che non venga superato il rapporto abitanti/esercizi previsto al precedente articolo 7.

Art.9 Subingresso

Le domande tendenti ad ottenere il subingresso nelle attività di cui all'art.1 devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'art. 6 devono essere accompagnate dalla documentazione indicata nello stesso articolo, nonché dalla dichiarazione di rinuncia dell'attuale titolare unitamente all'autorizzazione in atto e regolare atto di cessione d'azienda.

Non è ammesso subingresso nelle attività contemplate nel presente Regolamento che siano esercitate presso l'abitazione del titolare, in locali non rispondenti ai requisiti prescritti al precedente art 5.

Il subingresso comporta l'adeguamento del locale ai parametri stabiliti dall'art.5 e non verrà richiesto l'accertamento dell'idoneità igienica dei locali e delle attrezzature da parte dell'AUSL. Non è ammesso il subingresso nelle attività affini.

Art.10 Successione per causa di morte

In caso di decesso del titolare, gli eredi che ne intendono proseguire l'attività devono presentare domanda a termini dell'art.6 unitamente al certificato di avvenuta denuncia di successione, entro un anno dalla morte del titolare.

Tuttavia, gli aventi diritto possono richiedere l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al raggiungimento della maggiore età degli eredi, anche in mancanza dei requisiti della qualifica professionale, purché venga comprovato che l'esercizio sia diretto da persona munita dalla necessaria qualifica.

Decorso il quinquennio, l'autorizzazione decade di diritto, salvo che uno degli eredi non comprovi il possesso di tutti i requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.

Art.11 Comunicazioni e pubblicità dei provvedimenti

I provvedimenti del Sindaco, oltre a essere comunicati per iscritto agli interessati, sono pubblicati all'Albo Pretorio per un periodo di 10 gg.

I dinieghi in materia di autorizzazioni devono essere motivati e notificati ai richiedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Art.12 Decadenza e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui al precedente art.3 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo. E' fatta eccezione per quanto previsto dall'art.10 del presente regolamento e dalla legge n.443 dell'8/8/1985.

L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- 1) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi di cui al citato art.3;
- 2) mancata attivazione dell'esercizio entro tre mesi dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda.
- 3) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 30 gg.

Il Sindaco può assegnare un termine non superiore a 120 gg. per il ripristino dei requisiti oggettivi di cui punto 1) ed inoltre per comprovate ragioni di necessità, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio, così come può concedere, sempre per ragioni di necessità, la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di mesi 6. In entrambi i casi, il termine massimo di 6 mesi, potrà essere prorogato per comprovare cause di forza maggiore.

In caso di dichiarazioni di decadenza, di pronuncia di revoca, o comunque di cessazione dell'attività il titolare è tenuto a riconsegnare al Comune il documento-autorizzazione.

Durante il periodo di sospensione autorizzata dell'attività il documento-autorizzazione deve rimanere depositato in Comune.

Art.13 Tariffe

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento, di tenere esposto, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali praticate nell'esercizio.

Art.14 Orari di apertura e chiusura degli esercizi

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere e/o Parrucchiere uomo e donna, estetista ed affini, sono adottati con ordinanza del Sindaco, su proposta delle Organizzazioni di categoria.

E' obbligatoria l'esposizione al pubblico degli orari di cui sopra in modo ben visibile dall'esterno del laboratorio.

Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente. Le attività "presso" dovranno seguire l'orario adottato dall'attività principale.

Art.15 Vigilanza

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani ed al qualsiasi altra Autorità competente, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art.1.

Art.16 Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative da L.100.000= a L.1.000.000= ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n.689 e dalla L.n.1/90 e dalla Legge Regionale n.32/92.

Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel primo comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:

- 1) Richiamo e/o diffida

- 2) chiusura temporanea dell'esercizio, da un minimo di 3 giorni fino a un massimo di mesi sei;
- 3) revoca dell'autorizzazione.

La gradualità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con disposizione del Sindaco.

Inoltre il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività, con esecuzione d'Ufficio in caso di mancata ottemperanza, quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Art.17

Disposizioni transitorie e finali

Adeguamento delle autorizzazioni in essere ai nuovi profili professionali.

Qualora un titolare sia in possesso della qualificazione professionale idonea, potrà richiedere di trasformare l'autorizzazione:

- di barbiere in: Barbieri e Parrucchiera uomo e donna;
- di parrucchiere in: barbiere e parrucchiere uomo e donna;
- di parrucchiere in: parrucchiere uomo e donna;
- di parrucchiere uomo donna in: barbieri e parrucchiere uomo e donna;
- di barbieri e parrucchiere uomo e donna in: parrucchiere uomo e donna. :

I subingressi saranno così regolamentati:

Ad un'impresa in possesso dell'autorizzazione di barbiere potrà subentrare solo un'impresa in possesso di qualifica professionale di barbiere;

Ad un'impresa in possesso dell'autorizzazione di barbiere e parrucchiere uomo-donna potrà subentrare:

- 1- un'impresa con la sola qualifica professionale di barbiere rinunciando all'attività di parrucchiere uomo-donna;
- 2- un'impresa con la sola qualifica professionale di parrucchiere uomo-donna, rinunciando all'attività di barbiere;
- 3- un'impresa in possesso di ambedue le qualificazioni.

Ad un'impresa di parrucchiere uomo-donna potrà subentrare un'impresa con la qualifica di parrucchiere uomo-donna, ovvero parrucchiere uomo-donna e barbiere.

Per quanto non espressamente menzionato, si farà riferimento a quanto previsto dalle leggi: 14/2/63 n.161; 23/12/70 n.1142; 4/1/90 n.1, L.R. n.32 del 4/8/92 e succ. modificazioni.

Allegato: Elenco degli apparecchi elettromedicali per uso esterno:

- Vaporizzatore con normale vapore e ionizzato non surriscaldato;
- stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni)
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampada abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 cm. quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 2
Art. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	pag. 3
Art. 3 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	pag. 3
Art. 4 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI TITOLARI DELLE ATTIVITA' E COMPRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE.	pag. 4
Art. 5 - IDONEITA' IGIENICO-SANITARIE DEGLI ADDETTI, DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E DEI PROCEDIMENTI.	pag. 5
Art. 6 - FORMALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE.	pag. 6
Art. 7 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERIE, PARRUCCHIERE UOMO/DONNA ED ESTETISTA.	pag. 7
Art. 8 - TRASFERIMENTI	pag. 8
Art. 9 - SUBINGRESSO	pag. 9
Art.10 - SUCCESSIONE PER CAUSE DI MORTE	pag. 9
Art.11 - COMUNICAZIONI E PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI.	pag. 9
Art.12 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.	pag. 9
Art.13 - TARIFFE	pag. 10
Art.14 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI.	pag. 10
Art.15 - VIGILANZA.	pag. 10
Art.16 - SANZIONI.	pag. 10
Art.17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.	pag. 11
Allegato: ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI USO ESTETICO	pag. 11